

**L. 15 gennaio 2003, n. 19**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000**

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Accordo cinematografico tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese**

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,

Di seguito denominati le Parti,

Considerando la loro volontà comune di rinnovare e di rafforzare le relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia,

Considerando la necessità di attualizzare le loro relazioni di cooperazione nel settore cinematografico tenendo conto delle rispettive normative in materia e della realtà dei mercati,

Hanno convenuto quanto segue:

1. Ai fini del presente Accordo, il termine «opera cinematografica» indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione, documentari) conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.

2. 1. Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente Accordo beneficiano, a pieno diritto, in ciascuno Stato, dei vantaggi derivanti dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che sono in vigore o che possono essere emanate da ciascuno Stato.

L'Autorità competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorità competente dell'altra Parte la lista dei testi relativi a questi vantaggi.

Nella misura in cui i testi relativi a questi vantaggi sono modificati, quale che sia la maniera da parte dell'uno o dell'altro Stato, l'Autorità competente dello Stato in questione si impegna a comunicare la portata di queste modifiche all'Autorità competente dell'altro Stato.

2. Questi vantaggi sono concessi solo al produttore dello Stato che li accorda.

3. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche di coproduzione devono aver ricevuto, al più tardi quattro mesi dopo l'uscita del film nelle sale in Italia o in Francia l'approvazione delle Autorità competenti dei due Stati.

Le domande di ammissione devono rispettare le procedure previste al riguardo da ciascuno Stato ed essere conformi alle condizioni minime fissate nell'allegato 1 del presente Accordo.

Le Autorità competenti dei due Stati si scambiano tutte le informazioni relative alla concessione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle domande di ammissione ai benefici del presente Accordo.

Prima di respingere una domanda, le Autorità competenti dei due Stati devono consultarsi.

Allorché le Autorità competenti dei due Stati hanno ammesso l'opera cinematografica ai benefici della coproduzione, questa ammissione non può essere successivamente annullata senza un accordo tra queste stesse Autorità.

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti dei due Stati non vincola le stesse alla concessione del visto di revisione cinematografica.

Le Autorità competenti sono:

- in Italia: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo;
- in Francia: il Centro Nazionale della Cinematografica.

3. 1. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da imprese di produzione che dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e un'esperienza professionale riconosciuta dalla Autorità competente dello Stato di appartenenza.

2. Le imprese di produzione devono, inoltre, soddisfare le seguenti condizioni:

1° avere presidenti, direttori o gestori, sia di cittadinanza italiana o francese, sia cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di uno Stato aderente alla Convenzione europea sulla televisione trans-frontiera del Consiglio d'Europa o di uno Stato terzo europeo col quale la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore audiovisivo. Gli stranieri diversi dai cittadini degli Stati europei sopracitati, qualificati come residenti, sono, per l'applicazione del presente comma, assimilati ai cittadini italiani e francesi.

2° non essere controllati da una o più persone fisiche o giuridiche provenienti da Stati diversi dagli Stati europei citati al comma 1°.

3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate, preferibilmente, nei teatri di posa che si trovano sul territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati firmatari del presente Accordo.

4. Le riprese realizzate in ambienti naturali, esterni o interni, sul territorio di uno Stato non membro della Comunità europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richieda la sceneggiatura o l'azione dell'opera cinematografica.

4. La proporzione dei rispettivi apporti del o dei coproduttori dei due Stati in un'opera cinematografica di coproduzione può variare dal 10% (dieci per cento) al 90% (novanta per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica.

Ciò nondimeno, in funzione del bilancio del film, la percentuale di partecipazione minoritaria può essere abbassata fino al 5% (cinque per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica, qualora questo sia superiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane.

Tuttavia, come eccezione a questa regola, le Autorità competenti dei due Stati possono, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti aventi un bilancio inferiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo Accordo.

5. Ciascun coproduttore è co-detentore degli elementi materiali e immateriali dell'opera cinematografica.

Il materiale è depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio scelto di comune accordo.

6. Le Autorità competenti dei due Stati verificano ogni due anni se l'equilibrio delle rispettive partecipazioni è stato rispettato e, in mancanza dello stesso, prendono le misure necessarie.

Un equilibrio generale deve essere osservato sia per le partecipazioni artistiche e tecniche sia per le partecipazioni finanziarie: questo equilibrio è valutato dalla Commissione Mista prevista all'articolo 13.

Per l'attuazione di questo bilancio, ciascuna Autorità - in occasione della procedura di ammissione di un'opera cinematografica ai benefici del presente Accordo - fa un riepilogo dell'insieme degli aiuti e finanziamenti come previsto agli allegati 2 e 3 del presente Accordo.

L'analisi dell'equilibrio generale è fatta in particolare:

- attraverso lo scomputo degli aiuti e finanziamenti alla produzione e alla distribuzione confermati sulle coproduzioni dell'anno di riferimento, con l'intesa che la valutazione di questo scomputo si farà con riguardo all'ammontare globale dei bilanci delle dette coproduzioni;

- attraverso la presa in considerazione, al di là del numero dei film coprodotti dai due Stati, dei film pre-acquistati dai distributori e i diffusori dei due Stati a beneficio dei produttori di questi film nel corso dell'anno di riferimento e dell'ammontare di questi pre-acquisti;

- attraverso lo scomputo degli investimenti italiani da una parte e degli investimenti francesi dall'altra parte, nei film di coproduzione italo-francesi.

Nell'ipotesi in cui si manifestasse uno squilibrio, la Commissione mista esamina i mezzi per ripristinare l'equilibrio e prende tutte le misure che ritiene necessarie a questo fine.

**7.** I titoli di testa e di coda, le presentazioni e il materiale pubblicitario devono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Francia.

Essa deve essere ugualmente menzionata nel caso di presentazione ai festival.

**8.** La ripartizione degli introiti è determinata liberamente dai coproduttori, in linea di massima proporzionalmente ai loro rispettivi apporti.

**9.** Le Autorità competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o più produttori provenienti da Stati con i quali l'Italia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica.

Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.

**10.** Le Autorità competenti dei due Stati accordano un'attenzione particolare alla formazione ai mestieri del cinema. Esse si scambiano informazioni allo scopo di studiare insieme le misure da prendere per facilitare la formazione iniziale e continua dei professionisti, in particolare nel settore delle nuove tecnologie.

Esse favoriscono la conclusione di accordi o convenzioni tra le scuole o gli organismi di formazione iniziale e continua.

**11.** Le Autorità competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuno dei due Stati.

12. Le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a promuovere i festival dedicati rispettivamente al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.

13. 1. Per seguire e facilitare l'applicazione del presente Accordo e, ove necessario, proporre delle modifiche, viene istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorità competenti e da professionisti dei due Stati. La delegazione italiana è presieduta dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La delegazione francese è presieduta dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia.

2. Durante la validità del presente Accordo, questa Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in Italia e in Francia.

Essa può essere egualmente convocata su richiesta di una delle Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso in cui il funzionamento dell'Accordo incontri nella sua applicazione difficoltà particolarmente gravi, specialmente in caso di squilibrio negli scambi.

In quest'ultima ipotesi, se la Commissione Mista non si è riunita nel più breve termine allo scopo di esaminare i mezzi per ripristinare l'equilibrio, le Autorità competenti ammettono ai benefici della coproduzione i film che rispettano le condizioni del presente Accordo solo secondo rigorose condizioni di reciprocità - un film per un film.

14. Il presente Accordo annulla e sostituisce gli atti internazionali stipulati tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese anteriormente in vigore alla data della firma, cioè:

- Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Parigi il 1° agosto 1966;

- Scambio di Note relativo all'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, entrambe firmate il 16 febbraio 1970;

- Scambio di Note che completa lo Scambio di note del 16 febbraio 1970 relativo all'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmate rispettivamente il 12 luglio e il 7 agosto 1971;

- Scambio di Note per la modifica dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973 - 4 marzo 1974;

- Scambio di Note per la proroga di un anno e la modifica dell'Accordo cinematografico del 1° agosto 1966, firmate rispettivamente l'11 e il 18 marzo 1976;

- Accordo di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato il 13 giugno 1985;

- Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato il 28 agosto 1997.

**15.** Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che diventa esecutivo il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notificazione.

Esso è concluso per una durata di due anni.

Esso è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni.

Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi.

Questa denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle parti legate al progetto intrapreso nel quadro del presente Accordo, salvo decisione contraria delle Parti.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Parigi, il 6 novembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
Giovanna MELANDRI  
Ministro per i Beni e le Attività  
Culturali

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE  
Catherine TASCA  
Ministro della Cultura e Comunicazione